

**DOTTORI COMMERCIALISTI ·
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
AREA FISCALE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

MONICA CAMMALLERI
AVVOCATO

CLAUDIA BONSO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO
DOTT. AREA MARKETING E
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

Montebelluna, 21 novembre 2018

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA DETRAZIONE IVA

Gentili clienti,
con la presente informativa riteniamo utile riproporre alcune informazioni relative alle nuove disposizioni sulla detrazione dell'IVA delle fatture ricevute.

Nella Circolare n. 1/E del 17/01/2018 l'Agenzia delle Entrate dispone che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:

- Presupposto (sostanziale) **dell'effettuazione dell'operazione;**
- Presupposto (formale) **del possesso della fattura d'acquisto.**

Di conseguenza, il termine per esercitare il diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui si verificano i suddetti 2 requisiti. Da tale momento il soggetto può operare la detrazione dell'IVA a credito.

Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

Il recente decreto "Collegato alla Finanziaria 2019" è intervenuto ad aggiungere che **l'IVA a credito può essere detratta entro il termine della liquidazione periodica relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.**

Le nuove disposizioni **sono applicabili dal 24.10.2018.**

Si riportano alcuni esempi.

Esempio 1

Acquisto e consegna di beni il 22/10/2018 e ricevimento della fattura nel mese di ottobre.

L'Iva a credito confluisce nella liquidazione del mese di ottobre in quanto sia i beni che la fattura sono stati ricevuti ad ottobre.

Se la fattura non venisse registrata ad ottobre, può essere registrata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di registrazione.

Esempio 2

Acquisto e consegna di beni il 22/10/2018 e ricevimento della fattura entro il 15 novembre 2018.

L'Iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti entro il 15 novembre, confluisce nella liquidazione IVA di ottobre in quanto ricevuta e registrata entro il 15 novembre.

Se fosse registrata dopo il 15 novembre concorre alla liquidazione IVA del mese di registrazione.



Quanto sopra **non si applica** ai documenti di acquisto relativi ad **operazioni effettuate nell'anno precedente**, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. **In questo caso l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.**

Infatti la stessa circolare precisa:

*“il diritto alla detrazione potrà essere **esercitato nell'anno** in cui il soggetto passivo, essendo **venuto in possesso del documento contabile**, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza”.*

Esempio 3

Acquisto e consegna dei beni il 30/12/2018 e ricevimento della fattura il 04/01/2019. La fattura deve essere registrata a gennaio, mese di ricevimento, l'IVA a credito confluisce nella liquidazione IVA di gennaio.

In questo caso **non trova applicazione la nuova disposizione** per le fatture ricevute e registrate entro il 15 gennaio relative ad operazioni effettuate a dicembre.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Partes srl